

# ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TICINESI

Indirizzo segretariato: ACT / Via delle Aie 17, 6900 Lugano

---

## Segretario:

☎ 091 972 43 41  
e-mail [ass.comuniTI@bluewin.ch](mailto:ass.comuniTI@bluewin.ch)  
web [www.comuniticinesi.ch](http://www.comuniticinesi.ch)

Posta A  
Lodevole  
Consiglio di Stato del Cantone Ticino  
Residenza Governativa  
Piazza del Governo  
CH - 6501 Bellinzona

Lugano, 17 febbraio 2023

## **Procedura di consultazione concernente la revisione totale della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (LEAR) e del relativo regolamento (RLEAR)**

Egregi Signori Consiglieri di Stato,

L'Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT) ha preso atto della procedura di messa in consultazione concernente la revisione totale della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (LEAR) e del relativo regolamento (RLEAR) e presenta le seguenti osservazioni.

Preliminarmente spiace tuttavia dovere constatare il diniego da parte del Dipartimento delle istituzioni ad uno spostamento dei termini per l'inoltro delle osservazioni e questo nonostante la richiesta promossa da ACT e da molti Comuni ticinesi. Questo breve termine per l'inoltro delle nostre osservazioni – e quelle dei Comuni – non ha permesso di approfondire in maniera più precisa e dettagliata alcuni disposti della LEAR e del RLEAR. Ci si augura pertanto che le nostre osservazioni siano tenute in considerazione e che il nostro lavoro non sia solo un mero esercizio di forma.

Vengono di seguito elencati gli articoli della nuova Legge e del Regolamento che coinvolgono i Comuni e sui quali ACT prende posizione.

### **Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (LEAR)**

Innanzitutto vogliamo sottolineare il fatto che i Comuni, per anni, hanno lottato contro le gerenze fittizie negli esercizi pubblici ed ora, con la riforma di legge, si dà la possibilità a due esercizi pubblici di avere un solo gerente. Riteniamo che il mancato obbligo di presenza fisica del gerente nel locale, seppure gli vengano imputati maggiori responsabilità professionali e giuridiche, non permetterà di eliminare abusi di gerenti/gestori che si reputano più “furbi” dell'Autorità cantonale e comunale. A tal proposito andrebbero meglio specificate le responsabilità delle due figure professionali.

Giusta l'**art. 3 cpv. 1 lett. i** la LEAR non si applica a "appartamenti di vacanza, case e chalet affittati per un periodo limitato e che non offrono prestazioni di albergheria". Secondo il progetto di messaggio "rientrano in questa categoria le strutture che, oltre a non fornire alcun tipo di prestazione alberghiera (servizio di cibo e bevande, lavanderia, ecc.), sono affittate per un periodo massimo complessivo di 90 giorni per anno civile". A nostro parere il termine di 90 giorni non è conferente con gli scopi della LEAR e non è in linea con la semplificazione generale voluta tramite la revisione. ACT si riserva di riprendere il tema separatamente tenuto conto delle problematiche sorte in merito alla presentazione della domanda di costruzione.

Si propone la modifica dell'art. 3 cpv. 1 lett. i come segue: la legge non si applica "all'affitto di appartamenti di vacanza, case e chalet, che non offrono prestazioni di albergheria". D'altronde, le strutture che offrono l'alloggio fino ad un massimo di 6 persone sono escluse dall'applicazione della legge indipendentemente dalla durata dell'alloggio per anno civile (art. 3 cpv. 1 lett. a). Non si comprende pertanto per quale motivo una limitazione della durata debba essere prevista per l'affitto di appartamenti di vacanza.

Per il tema dell'accesso dei minorenni negli esercizi e nei locali notturni (**artt. 14 e 15 LEAR**) si sottolineano problemi di ordine pubblico, perché da un lato possono accedere al locale ma dall'altro lato non possono ordinare sostanze alcoliche e quindi rimangono sulla pubblica via, con conseguenti schiamazzi e disordini, questo soprattutto nei quartieri residenziali. Se l'intenzione è di togliere i giovani dalle strade allora servono regole ben precise per evitare il consumo di bevande alcoliche ed evitare gli schiamazzi nei pressi dei locali. Riteniamo inoltre di difficile attuazione il controllo della vendita/del consumo di bevande alcoliche ai minorenni nei locali.

Se è poco soddisfacente che i giovani si ritrovano tra di loro in spazi pubblici, in abitazioni private o a feste abusive, con problemi di ordine pubblico o di assembramenti non autorizzati, e non vi è alcun controllo delle sostanze assunte dai giovani, d'altra parte la soluzione proposta, e meglio il fatto che possano entrare a 16 anni non è la soluzione ai precitati problemi di ordine pubblico. All'interno non possono bere alcool e quindi escono comunque sulla pubblica via.

Si intende dare nuova linfa ai nostri esercizi pubblici con l'abbassamento dell'età di accesso dei giovani anche se accompagnati? Indipendentemente che il giovane sia o meno accompagnato e che l'accompagnatore sia reso responsabile, la soluzione scelta comporta comunque sempre problemi di ordine pubblico che cadranno sempre in via principale sui Comuni e sulle Polizie comunali.

In riferimento agli artt. 14, 15 e 22 citati sul tema dell'ordine pubblico nelle prossimità dell'esercizio pubblico ricordiamo che durante le ore serali di apertura e dopo la chiusura dei locali, soprattutto nei bar e nei locali notturni, vi sono troppi rumori molesti provocati dalla musica proveniente da altoparlanti posti all'interno ed all'esterno dei bar, da schiamazzi e grida originati dagli stessi clienti (oltre purtroppo a risse con conseguenze più o meno gravi). Questo aspetto viene amplificato quando il gerente non è fisicamente presente all'ora di chiusura. Più volte infatti le Polizie comunali sono chiamate ad intervenire per situazioni di questo genere che creano fastidi e disturbi al vicinato. Le descritte situazioni aumentano nei periodi estivi e degenerano, in parte, con la possibilità di tenere aperti gli esercizi pubblici durante la notte. Senza neppure dimenticare la presenza di una notevole sporcizia (vedi bottiglie, rifiuti, bicchieri, ecc.) che non è in alcuno modo un decoro accettabile.

L'indicazione di orari di apertura (**art. 22**) non è compatibile con l'obiettivo di dare ai Comuni maggiori responsabilità nella gestione degli esercizi pubblici valorizzando la loro conoscenza dei cittadini e del territorio. Gli aspetti sopracitati provocano inoltre una mole di lavoro supplementare per le Polizie comunali e per i relativi Dicasteri dei servizi urbani.

ACT comprende bene che le finalità di Cantone turistico quale è il Ticino rivestono pure una importanza nell'orario prolungato degli esercizi pubblici, tuttavia si potrebbero scindere gli orari di apertura tra periodo estivo (tradizionalmente più turistico) e periodo invernale, rispettivamente in zone residenziali rispetto ad altre zone.

L'**art. 23** relativo la notifica dell'attività dal Comune al Cantone va impostata meglio, andando a definire una procedura per lo scambio delle informazioni necessarie (orari, giorni di riposo settimanale, periodi di chiusura per vacanza o altro). Si chiede quindi che le Polizie comunali possano accedere al programma SEPU per garantire un inserimento veloce e semplice dei dati richiesti. Anche gli **art. 50 e 52** andranno modificati di conseguenza.

Per l'**art. 26** si rimanda a quanto espresso in precedenza sul tema dell'ordine pubblico e sulla presenza (o meno) del gerente all'orario di chiusura. Rimarchiamo inoltre che il concetto del cpv.1 *Il gerente è responsabile del mantenimento dell'ordine e della quiete pubblici negli spazi di propria pertinenza e funzionalmente legati alla propria attività* seppure condivisibile appare nella pratica di difficile applicazione. Si chiede che detto cpv. venga postulato nella RLEAR per quanto attiene ad un coordinamento con le autorità comunali per definire gli spazi.

Gli **art. 33 e 34** rappresentano una modifica importante. I Comuni Soci di ACT hanno idee e sensibilità differenti. I Comuni a vocazione maggiormente turistica appoggiano favorevolmente i postulati dell'art. 34, altri invece ritengono difficoltosa la concessione di spazi pubblici vuoti per motivi di spazi fisici (ad es. vicinanze a marciapiedi, strade o altri luoghi di passaggio pedonale e/o veicolare), vuoti per motivi di ordine pubblico.

Si chiede che la norma dell'art. 34 *“Ogni esercizio può beneficiare di massimo 10 estensioni nel corso di un anno civile della durata massima di 48 ore l'una”* venga modificata lasciando margine ai singoli Comuni decidere se e quante estensioni (e di quale durata) devono venire concesse durante l'anno ad ogni esercizio pubblico. Inoltre, l'estensione dell'uso dell'area pubblica dovrà essere soggetta ad una ulteriore tassa comunale commisurata allo spazio concesso. I Municipi devono essere l'autorità preposta in questo senso.

Per gli aspetti formali dell'art. 33 cpv. 1 e posto che siamo d'accordo, come si propone nella LEAR, nel concedere ai Municipi detta facoltà, non si comprende pertanto perché è stato introdotto il termine “preventivo” nel cpv. 2. I Municipi sono subordinati al controllo/approvazione dell'autorità cantonale? I Comuni hanno conoscenza del proprio territorio e una visione di prossimità delle realtà locali, così come delle attività presenti nei loro territori. Si chiede quindi lo stralcio del termine “preventivo” con “Il Municipio informa il Dipartimento”.

Si prende atto dell'**art. 37** e di un certo maggiore onere per i Comuni nell'effettuare le verifiche del caso, soprattutto quelli in cui sono presenti molto esercizi pubblici. A tal proposito va riconosciuta la possibilità ai Comuni di ottenere la copertura dei loro costi.

## ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TICINESI

Per quanto concerne l'**art. 44** LEAR e l'**art. 47** RLEAR si chiede di mantenere anche nel nuovo Regolamento un articolo che norma in maniera dettagliata i compiti di verifica dei Comuni (come disciplinato dall'attuale art. 86 RLEAR). Anche ai Comuni va data la possibilità di punire con la multa eventuali inosservanze alle disposizioni al cui controllo sono responsabili per il tramite delle Polizie comunali.

L'**art. 48** conferma le competenze e le responsabilità dei Municipi nel punire determinate infrazioni. Per quanto concerne il cpv. 3 in particolare si ritiene fare osservare che andrà formalizzata una procedura di comunicazione per lo scambio delle informazioni tra le due autorità.

### **Regolamento sulla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLEAR)**

L'**art. 1** tratta di una normativa prevalentemente di Polizia che ha lo scopo di mirare a disciplinare gli aspetti afferenti al rispetto dell'ordine pubblico e della protezione dei consumatori. In particolare viene menzionata l'autorità competente comunale nel cpv. 3. Aspetti che vanno verificati puntualmente in quanto per i Comuni ci saranno ulteriori e nuovi oneri, che si dovrà capire come (e da chi) farseli pagare.

In condivisione con l'Associazione ticinese dei tecnici comunali si chiede la modifica dell'**art. 18**, in particolare con il seguente nuovo testo:

<sup>1</sup> *La superficie minima degli spazi dove si servono cibi e bevande deve essere di regola di 1.00 mq per avventore.*

<sup>2</sup> *Il Municipio può concedere deroghe per casi particolari, premesso che siano rispettate le norme di sicurezza e di igiene.*

Di principio si condividono i propositi dell'**art. 19** posto che per la verifica del numero adeguato di WC vi sarà un maggior onere per i Municipi, tenuti ai controlli del caso.

Per l'**art. 26** si chiede di postulare una maggiore responsabilità del gerente, il quale è tenuto in prima persona ad annunciare la chiusura superiore ai 60 giorni al Municipio ed ai servizi cantonali preposti.

Si preavvisa favorevolmente l'**art. 37** ricordando pure quanto indicato per l'**art. 23** LEAR. Inoltre, sarebbe utile modificare o eliminare il cpv. 4, per garantire una più ampia autonomia ai Comuni nel caso volessero introdurre pure la notifica per iscritto.

In attesa di un vostro riscontro, vogliate gradire On.li membri del Consiglio di Stato, i nostri più cordiali saluti.

Per l'Associazione dei Comuni Ticinesi

Il Presidente

Il Segretario

Avv. Felice Dafond

Dr. sc. ec. Tobio Gianella